



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 Reg. Del.

OGGETTO: Vertenza Sig. S. S. C/ Comune + 3 - Tribunale Civile di Catanzaro - Risarcimento danni - Approvazione schema atto di Transazione compensi professionali Avv. Elisabetta Voci

L'anno duemila diciassette, il giorno cinque, del mese di maggio, alle ore 9,00, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	x	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	x	
3	Isabella Venuto	Assessore	x	
4	Francesco Lucia	"	x	
5	Maria Assunta Fiorentino	"	x	

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Montepaone, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dl 28/3/2008 ha deciso la costituzione in giudizio avverso il Ricorso al Tribunale Civile di Catanzaro . Sez. Staccata di Chiaravalle C.le presentato dal Sig. S. S. contro questo Ente per il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente;
- con lo stesso atto ha nominato difensore dell'Ente l'Avv. Elisabetta Voci del Foro di Catanzaro;
- con nota del 3/6/2015 l'Avv. Voci ha comunicato che all'udienza del 28/5/2015 la causa è stata dichiarata estinta;
- la stessa professionista con successiva nota del 4/11/2015 ha trasmesso l'elenco delle attività svolte, nonché, il preavviso di parcella ammontante a €uro 17901,22, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota del 19/7/2016 n. 5956 con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato all'Avv. Voci la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo per la liquidazione delle spettanze con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi entro il c.a.;

Vista la successiva nota-pec dell'8/8/2016 con la quale l'Avv. Voci ha manifestato la propria disponibilità per la definizione transattiva;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto statuito in sentenza e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Visto l'allegato schema di transazione, predisposto, dal Titolare dell'Area Amministrativa di questo Comune, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la normativa vigente in merito;
- i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziaria reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare lo schema di atto di transazione predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando lo stesso alla relativa sottoscrizione, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti gestionali previsti e scaturenti dalla transazione in merito all'impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti;

3. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

4. Per i motivi meglio esposti nell'atto di transazione di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Vertenza Sig. S. S. C/ Comune + 3 - Tribunale Civile di Catanzaro - Risarcimento danni - Approvazione schema atto di Transazione compensi professionali Avv. Elisabetta Voci

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147/bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Montepaone li 5.12.2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile di Area
Dott. Francesco Romano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 come modificato dall'art 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Vista la proposta in oggetto, attesta che :

HA RIFLESSI DIRETTI O ~~INDIRETTI~~ sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere _____ di regolarità contabile.

NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NECESSITA del visto di copertura finanziaria che viene attestato come in appresso:

capitolo n. 124 competenza/RR.PP.anno _____

impegno n. _____
importo € 14320,94

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Montepaone li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Vincenzo Larocca)

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in
Montepaone

TRA

il Dott. Francesco Romano, nato a Rocca di Neto (KR) il 14/2/1953 - Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montepaone – P. IVA 00297260796 , il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta.

E

l'Avv. Elisabetta Voci nata a _____ il _____ con studio in
_____ Via _____ (C.F. : _____ – P.IVA _____)

Premesso che:

- il Comune di Montepaone, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dl 28/3/2008 ha deciso la costituzione in giudizio avverso il Ricorso al Tribunale Civile di Catanzaro . Sez. Staccata di Chiaravalle C.le presentato dal Sig. S. S. contro questo Ente per il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente;
- con lo stesso atto ha nominato difensore dell'Ente l'Avv. Elisabetta Voci del Foro di Catanzaro;
- con nota del 3/6/2015 l'Avv. Voci ha comunicato che all'udienza del 28/5/2015 la causa è stata dichiarata estinta;
- la stessa professionista con successiva nota del 4/11/2015 ha trasmesso l'elenco delle attività svolte, nonché, il preavviso di parcella ammontante a Euro 17901,22, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota del 19/7/2016 n. 5956 con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato all'Avv. Voci la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo per la liquidazione delle spettanze con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi entro il c.a.;

Vista la successiva nota-pec dell'8/8/2016 con la quale l'Avv. Voci ha manifestato la propria disponibilità per la definizione transattiva;

L'Amministrazione Comunale, in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'interessato prospettando i termini della transazione, che prevede la liquidazione da parte del Comune della somma totale di €uro 14320,97, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un quattro soluzioni, e comunque entro la fine del c.a.;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa sull'apposito capitolo nel bilancio 2016;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue

dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutte le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare all'Avv. Elisabetta Voci la somma totale di Euro 14320,97, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un quattro soluzioni, e comunque entro la fine del c.a.;

3) L'Avv. Voci a saldo e stralcio, tacitazione di ogni diritto ed avere, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma omnicomprensiva di Euro 14320,97, al lordo delle ritenute di legge;

4) I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Montepaone
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Francesco Romano

L'Interessato
(Avv. Elisabetta Voci)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Migliarese

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela CHIELLINO

Firmati come all'originale

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot.4367

Montepaone, li 16/05/2017

Il Responsabile dell'Albo On- line

F.to Rosaria Fabbio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

X del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Carmela Chiellino
